

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione di alcune modificazioni
 del regolamento edilizio del Comune di Giubiasco
 (del 24 maggio 1957)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio di Giubiasco con sua istanza 10 maggio 1957 ha sottoposto alla ratifica di codesto Gran Consiglio talune modificazioni e aggiunte al vigente regolamento edilizio di quel Comune. Si tratta delle modificazioni agli art. 22, 23, 30, 70 e dell'aggiunta di un art. 30 bis.

Le modifiche e le aggiunte sono state votate dal Consiglio comunale di Giubiasco nelle sue sedute del 1. e 8 aprile 1957 e pubblicate nei modi e nei termini di legge.

Un attento esame delle modificazioni di cui si tratta non ha fatto rilevare discrepanza di sorta tra i nuovi articoli e le leggi vigenti.

Unica questione degna di rilievo sarebbe quella relativa all'art. 30 bis di cui è stata decisa l'aggiunta: in tale articolo sono riportate testualmente le disposizioni contenute dall'art. 78 del regolamento edilizio del Comune di Bellinzona, la cui modifica è stata approvata da codesto Gran Consiglio nella sua tornata del 18 giugno 1956. Sorse in quella occasione la questione a sapere se le altezze minime previste per gli appartamenti cosiddetti mansardati e stabilite al surrichiamato art. 78 del regolamento edilizio di Bellinzona in m. 2.40 per almeno la metà della superficie del pavimento (ritenuto in ogni caso che l'altezza della parte più bassa fosse di almeno m. 1.30) rispettassero il predicato dell'art. 14 della legge edilizia cantonale.

A tale proposito lo scrivente Consiglio deve concludere nel medesimo senso di quanto conclude circa il regolamento edilizio di Bellinzona: conclusioni che confermiamo qui sotto, citando dal nostro messaggio del 29 aprile 1955 le seguenti considerazioni:

« Innanzitutto è da rilevare come il cennato art. 78 di regolamento stabilisce, quanto alla cubatura dei locali mansardati, le misure minime previste dal citato art. 14 della legge. Sotto questo aspetto quindi i locali medesimi rispondono appieno alle esigenze che la legge impone per ragioni evidentemente igieniche. La questione si pone quindi a sapere se, rispettate le misure minime quo alla cubatura, l'art. 14 della legge permetta una deroga all'altezza minima dei locali destinati ad abitazione. Riteniamo di rispondere affermativamente. La legge impone a mente dello scrivente Consiglio la regola dell'altezza minima: a questa regola lo stesso art. 14 nel suo ultimo cpv permette eccezioni, determinate da ragioni speciali. E' evidente che il legislatore abbia voluto considerare, ponendo le disposizioni dell'art. 14 ultimo cpv. della legge, la diversa configurazione geografica del nostro Cantone, le quanto mai diverse situazioni ambientali, economiche e sociali dei nostri Comuni. Tali diversità sono venute vieppiù appalesandosi in questo ultimo ventennio, in cui il costante sviluppo economico dei maggiori centri del Cantone (e tra questi Bellinzona) e il continuo afflusso di popolazione della campagna nei centri stessi ha reso non solo ancor più evidenti le differenze fra i Comuni di campagna e quelli del centro, ma ha creato anche nei centri stessi problemi edilizi ed urbanistici sconosciuti ai Comuni di campagna.

Con la creazione di appartamenti mansardati che rispondano oltre che ai canoni della nuova urbanistica, alle norme igieniche ed edilizie cui si ispira la legge, si viene a risolvere nel centro stesso dei nostri maggiori agglomerati urbani, il problema della penuria degli alloggi. Con la possibilità di pigioni sopportabili si offre alle famiglie di ceto meno abbiente la possibilità di vivere in appartamenti sani, decorosi, igienici, situati in località centrali; si permette soprattutto alle stesse famiglie, se numerose, di disporre di un numero di locali sufficienti ai loro bisogni e dei servizi relativi: ciò che non sarebbe se, per ragioni di pura economia, le stesse famiglie fossero costrette ad abitare in condizioni di deleteria promiscuità, appartamenti di un numero nettamente inferiore di locali.

Per questi motivi lo scrivente Consiglio ritiene che, per le ragioni speciali esposte più in alto, ferma restando la regola del m. 2.60 di altezza per i locali abitabili, sia legittima dal profilo del citato art. 14 della legge cantonale, l'eccezione per i locali cosiddetti mansardati, allorchè la cubatura risponda ai minimi fissati dallo stesso art. 14 per i locali abitabili in genere, e ritenuto che le altezze dei locali medesimi siano mantenute, come quelle del regolamento del Comune di Bellinzona, entro limiti accettabili da un punto di vista igienico ».

Alle stesse conclusioni deve giungere lo scrivente Consiglio per quanto ha riferimento al cennato art. 30 bis del regolamento edilizio di Giubiasco.

Vi proponiamo pertanto la ratifica delle cennate modificazioni e aggiunte del regolamento edilizio del Comune di Giubiasco, adottando l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva le modificazioni degli art. 22, 23, 30 e 70 nonchè l'aggiunta di un art. 30 bis al regolamento edilizio del Comune di Giubiasco

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 maggio 1957 n. 693 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Sono approvate le modificazioni degli art. 22, 23, 30 e 70 nonchè l'aggiunta di un art. 30 bis al vigente regolamento edilizio di Giubiasco, così risolte dal Consiglio comunale di Giubiasco nelle sue sedute del 1. e 8 aprile 1957.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.